



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 04/02/2021/R.G.

OGGETTO: Divieto di transito veicolare e pedonale alla Via Pepe della Frazione Campinola, onde preservare la pubblica e privata incolumità.

IL SINDACO

PREMESSO:

che in data 02/02/2021, alle ore 16:00 circa veniva segnalata, telefonicamente dai Vigili del Fuoco di Salerno, la caduta di calcinacci da fabbricati fatiscenti alla località Casa Pepe della Frazione di Campinola;

che i Vigili del Fuoco segnalavano, altresì, l'impossibilità a recarsi nell'immediato sui luoghi in quanto impegnati con più squadre presso il Comune di Amalfi;

che il personale dell'Ufficio Tecnico di questo Ente, coadiuvato dalla Polizia Locale, si è recato prontamente sui luoghi constatando l'esistenza dei pericoli segnalati;

CONSIDERATO che i suddetti fabbricati sono prospicienti una strada comunale e che la caduta di calcinacci crea pericolo per la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che nell'immediatezza si è proceduto a far liberare l'intera area dalle auto in sosta, a delimitare con nastro segnaletico le aree pericolose e ad interdire l'accesso sia pedonale che carrabile;

VISTA la relazione di sopralluogo Prot.n.1410 del 03/02/2021 redatta dall'U.T.C.;

RITENUTO, in attesa dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza da parte dei proprietari, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei cittadini, interdire il passaggio sia veicolare che pedonale su via Casa Pepe;

PRESO ATTO che sussistono le condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

CONSTATATO che per le motivazioni sopra dette, risulta indispensabile disporre il divieto di transito veicolare e pedonale della parte a monte della località Casa Pepe della Frazione Campinola;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche dei luoghi;

VISTI gli Artt. 6 e 7 del D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 54 il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;

per i motivi innanzi citati

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE su Via Pepe, località Casa Pepe della Frazione Campinola, onde preservare la pubblica e privata incolumità.

Copia della presente ordinanza si invia al Comando Associato di Polizia Locale del Comune di Tramonti (SA) alla quale si demanda per l'osservanza della presente.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

Ai sensi della legge 241/1990 comunica che:

- il responsabile del procedimento è l'Ing. Gaetano Francese Ufficio Tecnico - Comune di Tramonti;
- avverso il presente atto è ammessa impugnazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione o dalla venuta a conoscenza ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- gli atti del procedimento sono depositati presso gli uffici del Comune di Tramonti, Settore Tecnico.

IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda